SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 74



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 9 marzo 2005.

Modifica del decreto 25 novembre 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Mujkanovic Suvad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri . . . Pag. 6

DECRETO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Gangi - Proroga dei termini di decadenza . . . Pag. 6

DECRETO 21 marzo 2005.

Modifica del decreto 21 gennaio 2005, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Paolone Paula Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . Pag. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 marzo 2005.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo di rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2004 - Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108) . . Pag. 7

Ministero della salute

DECRETO 15 febbraio 2005.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS - Fondazione centro cardiologico «Monzino», in Milano . . . Pag. 10

DECRETO 15 febbraio 2005.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS - Istituto europeo di oncologia, in Milano . Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 dicembre 2004.

Revoca del decreto 11 novembre 2004 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Il Boschetto», in Roma. Pag. 11

DECRETO 10 febbraio 2005.

Aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Milano . . . Pag. 11

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «A & B Film a r.l.», in Milano . . . Pag. 17

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Elicon Film a r.l.», in Milano . . . Pag. 18

DECRETO 10 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agricola Valperghese» a r.l., in Valperga . . . . Pag. 19

DECRETO 10 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. S.F.I.P.» a r.l., in Torino . . . . Pag. 19

DECRETO 10 marzo 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, presso la sede dell'INPS di Pisa . . . . Pag. 20

DECRETO 10 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Terranova», in Nocera Umbra . . . . Pag. 20

DECRETO 14 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Centro socio educativo a r.l.», in Carovigno . . . . Pag. 21

DECRETO 15 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Bora Bora - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Castrocielo . . . Pag. 21

DECRETO 16 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Primula» a r.l., in Brescia . . . . Pag. 22

DECRETO 17 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rimini, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Pag. 22

Ministero delle attività produttive

DECRETO 3 dicembre 2004.

Destinazione delle risorse finanziarie del 2004, disponibili per gli interventi agevolati, a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Pag. 23

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Obiettivo Mare», in Massa, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETO 7 marzo 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma . . . . Pag. 24

DECRETO 16 marzo 2005.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003 . . . . Pag. 25

DECRETO 17 marzo 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata all'organismo «TUV Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato», in materia di attrezzatura a pressione . . . . Pag. 26

DECRETO 21 marzo 2005.

Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva . . . . Pag. 26

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 dicembre 2004.

Modificazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396. Pag. 31

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 14 marzo 2005.

Iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive al registro nazionale, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri. Pag. 35

DECRETO 14 marzo 2005.

Iscrizioni di varietà di colza, lino, barbabietola da zucchero, girasole . . . . Pag. 37

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte . Pag. 40

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Liguria . . Pag. 40

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia . . . Pag. 41

DECRETO 22 marzo 2005.

Rettifiche al decreto 7 gennaio 2005 di dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti per la provincia di Modena . . . Pag. 42

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 20 dicembre 2004.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvia Marìa Cuenca Barrero, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 . . . Pag. 43

DECRETO 16 marzo 2005.

Autorizzazione, all'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Padova, da Galleria Europa n. 3, a via Martiri della Libertà n. 1 . . . Pag. 44

DECRETO 16 marzo 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Roma, da via Emanuele Gianturco n. 6, a via della Giuliana n. 38. Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia. Pag. 46

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna. Pag. 46

Regione Calabria

DECRETO 2 febbraio 2005.

Sospensione di alcuni decreti di autorizzazione di acque minerali . . . Pag. 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica Dominicana, della Repubblica di El Salvador, della Repubblica Bolivariana del Venezuela, della Repubblica di Tunisia e della Repubblica Popolare Cinese. Pag. 48

Rilascio di *exequatur* . . . Pag. 48

Ministero della giustizia: Dispensa per limiti di età di alcuni notai . . . Pag. 48

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Mercanti ed Artisti, in Corridonia . . . Pag. 48

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Carmine, in Monte S. Giusto . . . Pag. 49

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Addolorata, in Montecosaro . . . Pag. 49

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Morte ed Orazione, in Penna San Giovanni . . Pag. 49

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Crocefisso e Trinità, in Civitanova Marche . . . Pag. 49

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . Pag. 49

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Servizi integrati - in breve SOCOOSI Italia» a r.l., in Livorno . . . Pag. 49

Ministero delle attività produttive:

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo CST - Certificazioni e Servizi Tecnici Sas di Ingrao Federico & C., in Chieri . . . Pag. 49

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Rina Spa, in Genova. Pag. 50

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Accerta Spa, in Pagani. Pag. 50

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Verit Srl, in Brescia . . . Pag. 50

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Consulimpianti, in Biella. Pag. 50

Modifica della denominazione della società «Fiduciaria Professionisti Veneti - F.P.V. S.r.l.», in Vicenza, variata in «Fiduciaria Professionisti Veneti - F.P.V. S.r.l.», o in forma abbreviata, «F.P.V. S.r.l.» . . . . Pag. 50

Modifica della denominazione della società «FIDEAR Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni - Società a responsabilità limitata», in Roma, variata in «FIDEAR Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni - Società a responsabilità limitata», o in forma abbreviata, «FIDEAR S.r.l.». Pag. 50

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensadiur» . . . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensanil» . . . . Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattubio» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atropina Lux» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina Lux» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Synercid» . . . . Pag. 53

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Pantorc». . . . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Pantecta» . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Pantopan». Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Peptazol» . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Imukin» . . . . Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Granulokine». Pag. 56

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Reopro» . . . . Pag. 57

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Eprex» . . . . Pag. 57

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Epoxitin» . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Globuren» . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Metvix» . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Retrovir» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Tavanic». . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Levoxacin». . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Prixar» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Genotropin». . . . . Pag. 61

Cassa depositi e prestiti: Avviso, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, relativo all'emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali e alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale . . . . Pag. 61

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 55

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 1º marzo 2005.

Linee Guida per l'Ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri. (Deliberazione n. 3/2005/SG).

05A02840

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 17 marzo 2005.

Approvazione delle evoluzioni di 12 studi di settore, relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

05A02740

DECRETO 17 marzo 2005.

Approvazione di un nuovo studio di settore e le evoluzioni di 12 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

05A02741

DECRETO 17 marzo 2005.

Approvazione delle evoluzioni di 21 studi di settore, relativi ad attività economiche nel settore del commercio.

05A02742

DECRETO 24 marzo 2005.

Approvazione delle evoluzioni di studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture.

05A02838

DECRETO 24 marzo 2005.

Approvazione di un nuovo studio di settore e delle evoluzioni di studi di settore relativi ad attività professionali.

05A02839

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 marzo 2005.

Modifica del decreto 25 novembre 2004, relativo al riconoscimento, al sig. Mujkanovic Suvad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 25 novembre 2004 con il quale si riconosceva il titolo di masinski inzenjer conseguito in Bosnia dal sig. Mujkanovic Suvad, cittadino bosniaco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come nome «Sudav» anziché «Suvad»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Mujkanovic Suvad e pervenuta il 21 febbraio 2005;

Rilevato inoltre che nell'allegato *A* alla lettera *d)* è stato scritto «al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore dell'informazione» anziché «al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B - settore industriale»;

Decreta:

Il decreto datato 25 novembre 2004, con il quale si riconosceva il titolo di masinski inzenjer, conseguito in Bosnia da Mujkanovic Suvad, cittadino bosniaco, nato a Kozarusa (Prijedor) il 1º gennaio 1968, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri sez. B, settore industriale è modificato come segue il nome «Sudav» è sostituito dal nome «Suvad».

Ed inoltre la frase, riportata nell'allegato *A*, «ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'informazione» è sostituita dalla frase «ai fini dell'iscrizione alla sez. B settore industriale».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 25 novembre 2004.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02979

DECRETO 10 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Gangi. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'Appello di Palermo in data 24 gennaio 2005, dalla quale risulta che l'ufficio del Giudice di pace di Gangi non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 31 dicembre 2994 per disinfestazione dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Gangi nel giorno 31 dicembre 2004, per disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 marzo 2005

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A02927

DECRETO 21 marzo 2005.

Modifica del decreto 21 gennaio 2005, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Paolone Paula Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dalla sig.ra Paolone Paula Patricia in Venezuela, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad una prova attitudinale orale anziché scritta ed orale;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 21 gennaio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, conseguito dalla sig.ra Paolone Paula Patricia in Venezuela, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento alle modalità di svolgimento della prova attitudinale è integrato come segue: la frase «superamento di una prova attitudinale orale» è sostituita con la frase «superamento di una prova attitudinale scritta e orale».

Art. 2.

L'allegato *A* del decreto datato 21 gennaio 2005 è integralmente sostituito dal seguente:

a) il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

c) la commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Art. 3.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 gennaio 2005.

Roma, 21 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2005.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo di rilevazione: 1° ottobre-31 dicembre 2004 - Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2005 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2004, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2004 - 31 dicembre 2004 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2004-31 dicembre 2004 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di, responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2004 - 31 dicembre 2004, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2005.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2005, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2005 - 31 marzo 2005 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il capo della direzione V: MARESCA

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 2004, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2004
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2005

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000 oltre 5.000	12,43 9,50
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000 oltre 5.000	6,87 5,69
FACTORING (3)	fino a 50.000 oltre 50.000	6,08 5,16
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,82
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000 oltre 5.000	17,50 13,07
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000 oltre 5.000	22,09 11,86
LEASING	fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 25.000 oltre 25.000 fino a 50.000 oltre 50.000	12,46 8,69 7,36 5,26
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 oltre 5.000	16,59 15,94 10,48
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		 5,36 3,87

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,76 punti

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.9.2004; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive privat
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.

05A02769

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2005.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS - Fondazione centro cardiologico «Monzino», in Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Fondazione centro cardiologico «Monzino», con sede legale in Milano, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto per la disciplina «patologie cardiovascolari»;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/17506 del 17 maggio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dell'IRCCS Fondazione centro cardiologico «Monzino»;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il centro cardiologico «Monzino» di Milano in data 26 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Fondazione centro cardiologico «Monzino», con sede legale in Milano, via Parea n. 4, per la disciplina «patologie cardiovascolari».

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A02975

DECRETO 15 febbraio 2005.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS - Istituto europeo di oncologia, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 9 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS «Istituto europeo di oncologia» di Milano per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di patologia oncologica;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia n. VII/18226 del 19 luglio 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'«Istituto europeo di oncologia» di Milano;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso l'«Istituto europeo di oncologia» di Milano in data 20 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 3 febbraio 2005;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni

le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato «Istituto europeo di oncologia» di Milano, via Ripamonti n. 435, con sede legale in Milano, via dei Filodrammatici n. 10, per la disciplina di patologia oncologica.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il presidente della regione Lombardia
FORMIGONI

05A02976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2004.

Revoca del decreto 11 novembre 2004 relativo allo scioglimento della società cooperativa «Il Boschetto», in Roma.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

Evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Richiamando il precedente decreto direttoriale n. 103 dell'11 novembre 2004 con cui si procedeva allo scioglimento della società cooperativa «Il Boschetto», con sede in Roma, rogito notaio Carlo Consoni, registro società n. 3958/77, repertorio 107080 indicando erroneamente il codice fiscale 80068630583 risultato di un'altra società inscritta alla C.C.I.A.A. di Roma;

Decreta:

La revoca del D.D. n. 103 dell'11 novembre 2004 nella parte relativa alla società in narrativa.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Roma, 22 dicembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A02829

DECRETO 10 febbraio 2005.

Aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 TULP adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visti l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli U.P.L.M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8 e la circolare del Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapp. lavoro - Divisione V - n. 39 del 18 marzo 1997 inerente i lavori di pulizia e facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapp. lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia del 27 luglio 2000 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato il seguente indicatore economico: gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 di una percentuale pari al 9,8% sugli importi pubblicati sul precedente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 febbraio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE NELLA PROVINCIA DI MILANO

Art. 1.

Prestazioni in economia

Quando non è possibile la normale applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 2, i lavori potranno essere svolti in economia, con corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane o cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore dal 1° gennaio 2005 € 113,6 che corrispondono per ogni ora feriale a € 14,20.

Art. 2.

Tariffe al kg

I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci sotto elencate, sono indicati a fianco di ciascuna voce: tariffa al kg dal 1° gennaio 2005.

1. *Grano duro non di ammasso, granone, orzo, avena, riso, risone, legumi e prodotti affini.*

Insaccatura legatura, pesatura, egalizzazione e carico	€ 0,019
Carico e scarico	€ 0,012
Pesatura e scarico	€ 0,014
Insaccatura, legatura e carico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario e viceversa	€ 0,012
Idem con pesatura	€ 0,015
Scarico, vuotatura e accatastamento	€ 0,012
Idem con pesatura	€ 0,015
Stivaggio e disistivaggio	€ 0,004
Travasatura da sacco a sacco	€ 0,009
Spostamenti o maneggi in genere di sacchi	€ 0,006
Paleggiatura	€ 0,007

2. *Zuccheri, caffè, farina, latte in polvere, semolati e sfarinati in genere, paste alimentari in sacchi, fusti e casse.*

Carico e pesatura	€ 0,014
Carico e scarico	€ 0,011
Scarico, pesatura e accatastamento	€ 0,016
Scarico e accatastamento	€ 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011
Idem con pesatura	€ 0,014
Stivaggio e disistivaggio	€ 0,003
Spostamenti e maneggi vari	€ 0,006

3. *Conserve alimentari, formaggi, salumi, pesce, baccalà e simili, in colli, cassette, fusti e balle.*

Carico o scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,015
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

4. *Mandorle, carrube e frutta secca.*

Riempitura, pesatura e carico	€ 0,021
Carico e scarico	€ 0,016
Pesatura e carico	€ 0,018
Carico e scarico alla rinfusa	€ 0,021
Scarico, pesatura e accatastamento	€ 0,021
Scarico e vuotatura a massa	€ 0,019
Stivaggio e disistivaggio	€ 0,003
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,014
Idem con pesatura	€ 0,016
Travasatura	€ 0,008
Spostamento e maneggi vari	€ 0,006
Paleggiatura	€ 0,007

5. *Olive.*

Riempitura (in sacchi o ceste), pesatura e carico	€ 0,026
Pesatura e carico	€ 0,018
Riempitura e carico	€ 0,023
Carico e scarico	€ 0,016
Scarico, pesatura e accatastamento o vuotatura a massa	€ 0,021
Idem senza pesatura	€ 0,018
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003
Trasbordo	€ 0,014
Idem con pesatura	€ 0,016
Spostamento e maneggi vari	€ 0,006

6. *Sale.*

Insaccatura, pesatura e carico	€ 0,027
Carico e scarico	€ 0,015
Pesatura e carico	€ 0,020
Scarico, pesatura e vuotatura a massa	€ 0,022
Idem senza pesatura	€ 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,014
Idem con pesatura	€ 0,019
Travasatura	€ 0,005
Spostamento e maneggi vari	€ 0,005
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

7. *Prestazioni di facchinaggio presso deposito generi di monopolio di Stato.*

Presa da vagone o da autocarro del sale scelto, raffinato candor, posa su carrelli a mano e scarico in campata ed accumolo fino a dieci strati per il condizionamento in sacchi di plastica di kg 25, fino a sette strati per le scatole e per i sacchi di plastica da kg 50	€ 0,009
Presa in magazzino dei sali condizionati, scelto raffinato, integrale, candor, macinato, pastorizio compresso e integrato carico e stivalaggio su vagone e autocarro	€ 0,014
Presa da vagone o autocarro dei tabacchi, reperti di contrabbando, articoli diversi e stampati posa dei colli sulle bilance per la pesatura, trasporto in campata ed accumolo fino al quarto strato se casse e fino all'ottavo se scatole	€ 0,019
Presa dei tabacchi, reperti di contrabbando, articoli diversi e stampati dalle campate, trasporto nel luogo designato in magazzino per la successiva spedizione	€ 0,020

8. *Manifattura tabacchi.*

Ritiro e trasporto tabacchi perfetti dal deposito prodotto inscatolato ai vari locali del magazzino perfetti	€ 0,006
Ritiro tabacchi perfetti dal deposito prodotto inscatolato e trasporto al piano terra	€ 0,007
Ritiro dei tabacchi perfetti dal magazzino perfetti e trasporto al piano terra o viceversa	€ 0,007
Carico vagone o automezzi accostati alla banchina per spedizione di prodotti perfetti	€ 0,012

9. *Prodotto chimici, fertilizzanti e materia prima in sacchi o casse.*

Carico e scarico	€ 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,014
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

10. *Prodotto chimici, fertilizzanti e materie prime in fusti.*

Carico e scarico	€ 0,018
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,016
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003
Idem in damigiane	
Carico e scarico	€ 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,018
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003
Idem alla rinfusa	
Carico e scarico	€ 0,015
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,019
Insaccatura	€ 0,003

11. *Calciociannamide, zolfo.*

Carico e scarico	€ 0,022
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,019
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,006

12. *Vini, oli vegetali e minerali, grassi (in fusti fino a 200 kg).*

Riempitura con pompa a mano, pesatura e carico	€ 0,045
Riempitura e carico	€ 0,039
Pesatura e carico	€ 0,025
Carico e scarico	€ 0,014
Scarico, travasatura a cisterna o carrobotte con pompa a mano	€ 0,039
Idem con pesatura	€ 0,046
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,016
Solo travasatura con pompa a mano	€ 0,022
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,022
Idem con fusti superiori a 200 kg	
Riempitura con pompa a mano, pesatura e carico	€ 0,050
Riempitura e carico	€ 0,042
Pesatura e carico	€ 0,028
Carico e scarico	€ 0,014
Scarico, travasatura a cisterna o carrobotte con pompa a mano	€ 0,042
Idem con pesatura	€ 0,050
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,017
Solo travasatura con pompa a mano	€ 0,021
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,008

13. *Vini, olii ed altre sostanze liquide (in fiaschi, bottiglie ed altre confezioni simili).*

Carico e scarico	€ 0,023
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,021
Accatastamento	€ 0,009
Idem in damigiane	
Carico e scarico	€ 0,032
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,027
Accatastamento	€ 0,011

14. *Fusti di legno o metallici vuoti.*

Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,014
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

15. *Fiaschi, bottiglie e damigiane vuote.*

Carico e scarico	€ 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,010

16. *Combustibili liquidi e solidi (carburanti ed altre sostanze liquidi infiammabili in FL.*

Carico e scarico	€ 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,012
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,005

17. *Carbone minerale (coke, lignite, antracite).*

Carico e scarico	€ 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,012

18. *Carbone vegetale (in sacchi o ceste).*

Riempitura, pesatura e carico	€ 0,024
Pesatura e carico	€ 0,020
Carico e scarico	€ 0,018
Scarico, pesatura e vuotatura a massa	€ 0,023
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,016
Idem con pesatura	€ 0,018
Idem alla rinfusa	
Carico e scarico	€ 0,022
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,018

Carbonella, corteccia di mandorle, sansa, legna da ardere e simili (in sacchi o ceste)

Riempitura, pesatura e carico	€ 0,024
Idem senza pesatura	€ 0,020
Pesatura e carico	€ 0,018
Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,014
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

19. *Legname da costruzione (tavole, compensati, travi e tronchetti).*

Carico e scarico	€ 0,014
Accatastamento e disaccastamento	€ 0,006
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario	€ 0,013
Trasbordo da carro ferroviario a veicolo	€ 0,009
Smistamenti interni nei depositi	€ 0,009

Tronchi oltre mt 1.50 e tavoloni

Carico e scarico	€ 0,017
Trasporto e carico in condizioni disagiate nelle zone boschive di abbattimento, anche con l'ausilio di mezzi meccanici	€ 0,024
Le stesse operazioni più il ricarico	€ 0,031
Accatastamento e disaccastamento	€ 0,006
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario	€ 0,013
Trasbordo da carro ferroviario a veicolo	€ 0,009
Smistamenti interni nei depositi	€ 0,009

20. *Lana e cotone (in balle o in casse).*

Pesatura e carico	€ 0,020
Carico e scarico	€ 0,016
Scarico, pesatura e accatastamento	€ 0,029
Scarico, e accatastamento	€ 0,022
Stivalaggio o distivalaggio	€ 0,003
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011
Idem con pesatura	€ 0,021

21. *Filati o tessuti (in colli).*

Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011

22. *Sacchieria juta e canapa (in colli).*

Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011

23. *Stracci, carta da macero, crine (in balle).*

Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

24. *Birra, acqua minerale, aranciata e bevande in genere (in cassette o cestelli).*

Carico e scarico	€ 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

25. *Tabacchi (in casse o scatole).*

Carico e scarico	€ 0,032
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,028

In fusti

Carico e scarico	€ 0,028
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,024

26. *Paglia e fieno (in balle).*

Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,011
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

27. *Carta da stampa in bobina.*

Carico e scarico	€ 0,017
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,013
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

28. *Carta da imballaggio, cartone (carta da stampare in risme, pacchi o rotoli).*

Carico e scarico	€ 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,016

29. *Vetri e cristalli in gabbia.*

Carico e scarico	€ 0,042
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,035

30. *Vetri alla rinfusa.*

Carico e scarico	€ 0,050
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,042

31. *Rottami di vetro.*

Carico e scarico	€ 0,025
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,021

32. *Materiali igienici, articoli in porcellana e vetro (piatti, bicchieri e simili) in gabbie.*

Carico e scarico	€ 0,039
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,035
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,010

33. *Esplosivi.*

Carico e scarico	€ 0,050
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,043

34. *Bombole a gas.*

Carico e scarico	€ 0,008
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,007
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

35. *Ghiaccio.*

Carico e scarico	€ 0,013

36. *Materiali edili (laterizi in genere, forati, tegole, ecc.).*

Carico e scarico	€ 0,016
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,014

Mattoni pieni

Carico e scarico	€ 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,012

Materiali in fibra, cemento, eternit

Carico e scarico	€ 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,015

Marmo in lastre fino a 100 kg

Carico e scarico	€ 0,021
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,019

Maioliche, mattonelle da pavimento in gabbia

Carico e scarico	€ 0,014
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,012

Maioliche, mattonelle da pavimento alla rinfusa

Carico e scarico	€ 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,018

Sabbia in genere, ghiaia e pozzolana

Carico e scarico	€ 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,009

Cemento, gesso, calce, asfalto e prodotti affini in sacchi

Carico e scarico	€ 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,008
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

37. *Calce in zolle.*

Carico e scarico	€ 0,020
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,016
Insaccatura	€ 0,009
In sacchi	
Carico e scarico	€ 0,012
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,012
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

38. *Pietrisco, rottami di marmo e materiali similari.*

Carico e scarico	€ 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,009

39. *Asfalto, bitumi in pani.*

Carico e scarico	€ 0,010
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,009
Stivaggio o disistivaggio	€ 0,003

40. *Pali in legno catramati.*

Carico e scarico	€ 0,029
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o viceversa	€ 0,024

41. *Per prestazioni di diversa merceologia non previste dalle voci precedenti, si procede per analogia.*

Art. 3.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione del 25% sulle tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre orario normale di lavoro.

Art. 4.

Lavori eseguiti oltre i confini del comune

a) Rimborso spese di trasporto:

per i lavori eseguiti fuori del territorio del comune ove ha sede la cooperativa o carovana (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperative o carovana), e sempreché la distanza tra la sede o domicilio e il posto di lavoro non sia inferiore a sei chilometri, verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potrà essere inferiore a € 2,40 pro-capite, sempreché il trasporto non venga assicurato dal committente.

b) Rimborso spese di vitto e mensa:

per i lavori eseguiti fuori dal territorio del comune ove ha sede la cooperative o carovana (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperativa o carovana), il committente riconoscerà un rimborso per persona e per ogni giornata di otto ore di lavorative, di € 6,00, sempreché non venga fornita dal committente la possibilità di utilizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilità di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte del prestatore d'opera, lo stesso è obbligato a servirsene. Il costo convenzionale «pasto» vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle otto ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le parti.

Art. 5.

Lavori eseguiti entro i confini del comune

I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente.

Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente a commissionario.

In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciuta € 0,60 per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa.

Art. 6.

Maggiorazioni per piccoli colli

Per le merci ed i prodotti in sacchi ed in colli quando il peso è inferiore ai 50 kg. Le tariffe di cui al precedente art. 2 devono essere maggiorate del 10%.

Art. 7.

Lavori in particolari condizioni disagiate

Le tariffe di cui agli articoli 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc) debbono essere maggiorate del 17%, intendendosi così comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antinfortunistici e protettivi, che di conseguenza sarà sostenuto dal commissionario.

La percentuale di maggiorazione sarà ridotta del 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.

Art. 8.

Distanze ed altezze

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte con percorrenza superiori ai 20 metri, e fino a 40 metri, le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 20%.

Per percorrenza oltre i 40 metri la maggiorazione stessa verrà concordata direttamente tra le parti.

Quando le operazioni di accatastamento o viceversa raggiungono una altezza compresa tra metri 2,80 e metri 5, le tariffe debbono essere maggiorate del 15%.

Per altezze superiori a 5 metri la maggiorazione verrà concordata tra le parti.

Art. 9.

Indennità varie in riferimento alle tariffe di cui all'art. 2

Salvo i casi di forza maggiore, quando l'inizio del lavoro, per causa non imputabile al facchino, viene ritardato di oltre un'ora, a ciascun facchino sarà corrisposta una indennità di € 2,46 per ogni ora trascorsa in attesa oltre la prima.

Per la manovra di spinta a mano dei vagoni ferroviari, sarà corrisposto un compenso di € 2,30 per ogni vagone.

Per la manovra di spinta con l'ausilio di mezzi meccanici, sarà invece corrisposto un compenso di € 0,46.

Art. 10.

Lavoro festivo

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festività nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno maggiorate del 35%.

Art. 11.

Lavoro notturno

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40%.

Art. 12.

Lavoro prestato in giorno di sabato

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono, in giorno di sabato, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35% (trentacinque per cento).

Art. 13.

Assicurazioni sociali - Adempimenti previdenziali - Istituti contrattuali

Le cooperative o carovane facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.

Art. 14.

Altre operazioni non previste

Per tutte la operazioni non previste dalla presente, le tariffe sono da verificarsi di volta in volta. In caso di disaccordi, le parti potranno chiedere intervento della Direzione provinciale del lavoro.

Art. 15.

Condizioni di miglior favore

Restano salve le condizioni di miglior favore per i facchini.

Art. 16.

Servizi di portabagagli c/o aeroporti

Le tariffe per il servizio di portabagagli c/o aeroporti vengono stabilite come segue:

a) scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale € 2,00 per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo è da determinarsi tra le parti;

b) ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'aerostazione € 2,00 per ogni collo o bagaglio. Vedi punto *a)*;

c) ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante nei parcheggi antistanti l'aerostazione € 2,00 per ogni collo o bagaglio. Vedi punto *a)*;

d) sosta del facchino su richiesta del cliente oltre i primi quindici minuti € 3,97 per ogni quindici minuti o frazione.

Art. 17.

Pagamento delle prestazioni di facchinaggio

La committente è tenuta a pagare tassativamente le prestazioni entro dieci giorni dalla data di presentazione fattura.

Art. 18.

Composizione delle tariffe

Ai sensi dell'art. 13, le tariffe previste dagli articoli 1 e 2 e quelle calcolate applicando le percentuali di maggiorazione e riduzione previste dagli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12 sono così composte:

per il 50% dalla retribuzione diretta spettante ai lavoratori facchini;

per il 12,5% dalla retribuzione indiretta spettante ai lavoratori facchini a copertura degli istituti contrattuali soggetti a contributi assicurativi, così suddiviso:

4,5% a copertura delle indennità di ferie e delle festività infrasettimanali nazionali;

4% a copertura della gratifica natalizia;

4% a copertura della quattordicesima mensilità;

per il 4% della retribuzione indiretta spettante ai lavoratori facchini a copertura della indennità di anzianità, e pertanto non soggetta a contributi assicurativi (da accantonarsi ai fini del trattamento di fine rapporto);

per il 33,5% a copertura delle spese generali e di amministrazione dell'ente (in misura non superiore al 7%) e dagli oneri assicurativi e previdenziali, con obbligo di destinare il 5,5% della tariffa ai seguenti istituti:

4% per indennità di malattia, infortunio e maternità;

0,5% per permessi sindacali e diritto allo studio;

1% per investimenti.

Art. 19.

Infortunio - Malattia e maternità

Il trattamento economico relativo alla malattia non può comunque essere inferiore al 65% della retribuzione diretta spettante ai lavoratori facchini, nei limiti temporali previsti per apposito regolamento interno, o comunque per un periodo pari a quello previsto dal C.C.N.L. di riferimento.

Analogamente il trattamento economico relativo all'indennità dovuta per infortunio sul lavoro non potrà essere inferiore al 100% della retribuzione diretta spettante ai lavoratori facchini, fatto salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo sui limiti temporali del trattamento stesso.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nei confronti del lavoratore.

05A02628

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «A & B Film a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa A & B FILM a r.l., con sede in Milano, via Carnevali, 43;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli Affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 30 aprile 2004 relativo alla società cooperativa A & B Film a r.l., con sede in Milano, via Carnevali, 43, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1996, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1996);

Decreta:

La società cooperativa «A & B Film a r.l.», sede legale Milano, via Carnevali n. 43, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 12 febbraio 1982, rep. n. 18042, racc. 1033, BUSC n. 11342/191298, codice fiscale 06401080152, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1996, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 marzo 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A02778

DECRETO 8 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Elicon Film a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata della società cooperativa Elicon Film a r.l., con sede in Milano, via Andreani, 1;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli Affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 14 dicembre 2001 relativo alla società cooperativa Elicon Film a r.l., con sede in Milano, via Andreani, 2, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1950, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1952, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Divisione IV/5, prot. n. 1456119 del 24 maggio 2002, per il quale non appare opportuno, nel caso in esame, nominare un commissario liquidatore in presenza di una documentazione contabile come quella rilevata;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1950);

Decreta:

La società cooperativa «Elicon Film a r.l.», con sede in Milano, via Andreani, 2, costituita per rogito notaio dott. Pedalino Giuseppe di Milano in data 5 marzo 1947, rep. n. 33156 racc., BUSC n. 3816/18538, codice fiscale mancante, tribunale di Milano, registro società n. 57259, vol. 1838, fasc. n. 1182, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1950, non ha compiuto atti di gestione dopo il 1952, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non appare opportuno, nel caso in esame, nominare un commissario liquidatore in presenza di una documentazione contabile come quella rilevata.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 marzo 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A02779

DECRETO 10 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agricola Valperghese» a r.l., in Valperga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto del 13 settembre 2002, con il quale, ai sensi del previgente art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Secinaro Furio Camillo liquidatore della società cooperativa «Agricola Valperghese» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 9 dicembre 1994;

Vista la nota del 2 marzo 2004, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni per sopraggiunti motivi personali, che non consentono la prosecuzione del mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile 1970 e con studio in Torino - via Valfré n. 16, è nominato liquidatore della società cooperativa «Agricola Valperghese» a r.l., con sede legale in Valperga (Torino) - via Palazzo Comunale, in sostituzione del dott. Secinaro Furio Camillo rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A02827

DECRETO 10 marzo 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. S.F.I.P.» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto il proprio decreto del 13 settembre 2002, con il quale, ai sensi del previgente art. 2545 del codice civile, ha nominato il dott. Secinaro Furio Camillo liquidatore della società cooperativa «Coop. S.F.I.P.» a r.l., già posta in liquidazione volontaria in data 3 dicembre 1984;

Vista la nota del 2 marzo 2004, con la quale il predetto liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni per sopraggiunti motivi personali, che non consentono la prosecuzione del mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore rinunciatario;

Decreta:

Il dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile 1970 e con studio in Torino - via Valfré n. 16, è nominato liquidatore della società cooperativa «Coop. S.F.I.P.» a r.l., con sede legale in Torino - via Leonardo da Vinci n. 40, in sostituzione del dott. Secinaro Furio Camillo rinunciatario.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A02826

DECRETO 10 marzo 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, presso la sede dell'INPS di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede l'istituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Tenuto conto che la citata normativa non prevede un termine di scadenza per la suddetta commissione, ma che le attuali tendenze legislative e giurisprudenziali suggeriscono di non lasciare nella inderminatezza la durata degli organi collegiali anche al fine di adeguarli al criterio della «maggiore rappresentatività»;

Visto il decreto di ricostituzione risalente al 23 dicembre 1993;

Rilevato che, per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa attribuzione dei seggi a suo tempo attribuiti;

Visto le designazioni delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede dell'INPS di Pisa la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato composta come segue:

presidente: il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro dott. Luigi Antonucci, e, in caso di sua assenza o impedimento, l'ispettore del lavoro per.agr. Pasquale Marco De Carlo;

componenti:

direttore della sede INPS dott. Giovanni Lencioni, membro effettivo;

dott. Massimo Maggioni, membro supplente;

membri effettivi rappresentanti dei lavoratori:

sig. Fabio Carmignani;

sig. Daniele Cosci;

sig. Armando Melandri;

membri effettivi rappresentanti dei datori di lavoro:

rag. Massimo Terreni;

rag. Anna Maria Dell'Agnello;

sig.ra Federica Vannini;

membri supplenti rappresentanti dei datori di lavoro:

rag. Rossella Campinotti;

per.agr. Roberto Giovannetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

05A02958

DECRETO 10 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sociale Terranova», in Nocera Umbra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Considerato che il caso della cooperativa in questione rientra nella fattispecie prevista al punto 1 del predetto parere;

Vista la nota n. 1558064 del 27 maggio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli Enti cooperativi - Div. I[a].

Decreta:

La società cooperativa «Sociale Terranova», con sede in Nocera Umbra, costituita in data 19 ottobre 2001, rogito notaio Marco Carbonari, rep. n. 61806, registro società n. 46268, B.U.S.C. n. 2868/2, è sciolta ai sensi dell'art, 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Perugia, 10 marzo 2005

Il direttore provinciale: DE VECCHI

05A02830

DECRETO 14 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Centro socio educativo a r.l.», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale di accertamento ispettivo si evince che la cooperativa non esplica più alcuna attività dal 1995 e che l'ultimo bilancio presentato risale al 1995, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Centro socio educativo» a r.l., con sede in Carovigno, posizione n. 1342/193080 costituita per rogito notaio dott. Alfredo Cillo in data 8 luglio 1982, repertorio n. 2152, registro imprese n. 2744, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 14 marzo 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A02876

DECRETO 15 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Bora Bora - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Castrocielo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 dicembre 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa

«Bora Bora - Piccola società cooperativa sociale a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Bora Bora - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Castrocielo, costituita a rogito notaio dott. Giacinto Iadecola in data 2 maggio 2002, repertorio n. 52421, registro imprese n. 15607 della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Frosinone, B.U.S.C. n. 2227/312528 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 15 marzo 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A02873

DECRETO 16 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Primula» a r.l., in Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il comma 1 seconda parte l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 10/29 luglio-8/15 settembre 1998 con la quale è stato accertato che la società cooperativa Soc. coop. «La Primula» a r.l. si trova nella condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma seconda parte, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Vista la convenzione per la «regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione», sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Primula» a r.l., con sede in Brescia, costituita in data 3 maggio 1975, rep. n. 274226, registro imprese n. 11776.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 16 marzo 2005

p. *Il direttore provinciale:* DI STEFANO

05A02780

DECRETO 17 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rimini, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto il decreto n. 5/2003 del 4 novembre 2003 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del comitato provinciale INPS di Rimini presentate in data 2 febbraio 2005 dal sig. Roberto Barbiero;

Vista la nota del 15 marzo 2005 con la quale la UIL di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente del comitato nella persona del sig. Alfredo Bianchi;

Nomina

il sig. Alfredo Bianchi in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale INPS di Rimini, in sostituzione del Roberto Barbiero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

05A02919

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2004.

Destinazione delle risorse finanziarie del 2004, disponibili per gli interventi agevolati, a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 2, comma 1 del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive provvede, previo parere del comitato per l'imprenditoria femminile, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi indicati dal medesimo articolo alle lettere *a)* e *b)*, rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2004 recante «Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con il quale è stata assegnata, per l'esercizio 2004, la somma di € 51.645.690,00 per l'attuazione della legge n. 215/1992;

Considerato che il predetto importo risulta pertanto disponibile;

Considerato che il comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, nella riunione del 25 novembre 2004 ha espresso ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, parere favorevole alla proposta che le predette disponibilità siano interamente assegnate agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive determina la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;

Visti gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per l'attività ispettiva sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie dell'anno 2004, a favore dell'imprenditoria femminile pari a € 51.645.690,00 sono integralmente assegnate agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie dell'anno 2004 da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate al precedente art. 1 in € 51.645.690,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

regione Piemonte € 1.939.626,8;

regione Valle d'Aosta € 43.284,3;

regione Liguria € 904.846,1;

regione Lombardia € 3.195.680,2;

provincia autonoma di Bolzano € 83.486,8;

provincia autonoma di Trento € 130.071,8;

regione Veneto € 1.535.933,7;

regione Friuli-Venezia Giulia € 449.161,0;

regione Emilia-Romagna € 1.223.823,2;

regione Toscana € 1.746.369,6;

regione Umbria € 499.138,9;

regione Marche € 560.271,1;

regione Lazio € 4.211.215,5;

regione Abruzzo € 701.718,5;

regione Molise € 401.463,5;

regione Campania € 10.713.239,0;

regione Puglia € 5.678.183,8;

regione Basilicata € 997.826,0;

regione Calabria € 4.430.999,3;

regione Sicilia € 9.664.006,6;

regione Sardegna € 2.535.344,8.

Le risorse finanziarie assegnate sono comprensive degli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di quelli per l'attività ispettiva ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

L'onere complessivo, pari a € 51.645.690,00 è, posto a carico del cap. 7420 di gestione 30, in conto competenze 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

05A02978

DECRETO 7 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a responsabilità limitata Obiettivo Mare», in Massa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 novembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa a responsabilità limitata Obiettivo Mare», con sede in Massa (codice fiscale n. 00706690450) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la sig.ra Alessandra Botto, nata a Pontremoli il 16 agosto 1959 domiciliata in Pontremoli (Massa), via Mazzini n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02921

DECRETO 7 marzo 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di orga-

nizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il D.D. 31 luglio 1997 con il quale la società «Toscana Tabacchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Roma e sede amministrativa in Bucine, fraz. Ambra (Arezzo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa i signori rag. Carlo Luigi Turchi, dott. Alessandro Vignani e il dott. Nicola Ermini ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2005, n. 2/2005 con il quale l'avv. Marco Mariani è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del rag. Carlo Luigi Turchi, deceduto;

Vista la nota in data 3 febbraio 2005 con la quale l'avv. Marco Mariani ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Umberto Galasso, nato a San Severo (Foggia) il 15 ottobre 1964, domiciliato in Firenze, via Lamarmora n. 53, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Marco Mariani, rinunciatore, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02970

DECRETO 16 marzo 2005.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6 nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. del 7 marzo 2005 con la quale si informa che il comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 28 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive di San Paolo IMI Investimenti per lo sviluppo società di gestione del risparmio S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003

citata nelle premesse è accreditato presso il Ministero medesimo San Paolo IMI Investimenti per lo sviluppo società di gestione del risparmio S.p.a.

2. In conseguenza del predetto accreditamento San Paolo IMI Investimenti per lo sviluppo società di gestione del risparmio S.p.a. può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

05A02977

DECRETO 17 marzo 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata all'organismo «TUV Italia S.r.l.», in Sesto San Giovanni, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 14 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2002, al TUV Italia S.r.l. con sede legale in via Giosuè Carducci n. 125, Sesto San Giovanni (Milano);

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 3 marzo 2005;

Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 14 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata al TUV Italia S.r.l. di cui al decreto 14 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 2002, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il direttore generale: GOTI

05A02974

DECRETO 21 marzo 2005.

Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE sopracitata;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee;

Visto il decreto 31 maggio 2001, concernente la pubblicazione di primo elenco di norme armonizzate;

Visto il decreto 30 settembre 2002, concernente la pubblicazione di un secondo elenco di norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 204 del 12 agosto 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il terzo elenco riepilogativo di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 94/9/CE

Riferimento Norma CENELEC	Titolo della norma armonizzata	Norma Nazionale di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
EN 1127-1:1997	Atmosfere esplosive- Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia.	UNI EN 1127-1:2001		
EN 1127-2:2002	Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera.	UNI EN 1127-2:2003		
EN 1755: 2000	Sicurezza dei carrelli industriali- Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive- Utilizzo in presenza di gas, vapori, nebbie e polveri infiammabili.	UNI EN 1755: 2001		
EN 1834-1:2000	Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 1: Motori del gruppo II utilizzati in atmosfere di gas e vapori infiammabili.	UNI EN 1834-1: 2001		
EN 1834-2:2000	Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l 'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 2: Motori del gruppo I per l'utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisutose con o senza polveri infiammabili.	UNI EN 1834-2: 2001		
EN 1834-3:2000	Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 3: Motori del gruppo II utilizzati in atmosfere di polveri infiammabili.	UNI EN 1834-3: 2002		
EN 1839:2003	Determinazione dei limiti di esplosione di gas e vapori.	UNI EN 1839:2004		
EN 12874 :2001	Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzazione.	UNI EN 12874 :2003		
EN 13012:2001	Stazioni di servizio - Costruzione e requisiti degli erogatori automatici utilizzati nei distributori di carburante.	UNI EN 13012 :2003		
EN 13160-1:2003	Sistemi di rivelazione delle perdite - Parte 1: Principi generali.	UNI EN 13160-1:2004		
EN 13237:2003	Atmosfere potenzialmente esplosive - Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.	(in pubblicazione)		
EN 13463-1: 2001	Attrezzatura non elettrica per atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 1: Metodo di base e requisiti.	UNI EN 13463 :2003		

Riferimento Norma CENELEC	Titolo della norma armonizzata	Norma Nazionale di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
EN 13463-5:2003	Apparecchi non elettrici ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 5: Protezione mediante sicurezza costruttiva "c".	UNI EN 13463-5:2004		
EN 13463-8:2003	Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 8: Protezione per immersione in liquido "k".	UNI EN 13463-8:2004		
EN 13673-1:2003	Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori - Parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione.	(in pubblicazione)		
EN 13760:2003	Sistema di rifornimento del GPL per veicoli leggeri e pesanti - Pistola: Requisiti di prova e dimensioni.	(in pubblicazione)		
EN 13821:2002	Atmosfere potenzialmente esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Determinazione dell'energia minima di accensione delle miscele polvere/aria.	(in pubblicazione)		
EN 13980:2002	Atmosfere potenzialmente esplosive - Applicazione dei sistemi qualità.	UNI EN 13980:2004		
EN 50014:1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali. Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997	CEI EN 50014: 1998 CEI EN 50014/A1:1999 CEI EN 50014/A2:1999	 Nota 3 Nota 3	
EN 50015:1998	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni immerse in olio "o".	CEI EN 50015:1999		
EN 50017:1998	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Costruzioni a riempimento polverulento "q".	CEI EN 50017:1999		
EN 50018:2000	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Custodie a prova di esplosione "d". Modifica A1:2002 alla EN 50018:2000	CEI EN 50018:2001 CEI EN 50018/A1 :2003	 Nota 3	 Data scaduta (30.06.2003)
EN 50019:2000	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione a sicurezza aumentata "e". + Corrigendum 04.2003	CEI EN 50019:2002		
EN 50020 :2002	Costruzioni elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive - Sicurezza intrinseca "i".	CEI EN 50020:2003		
EN 50021:1999	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Modo di protezione "n".	CEI EN 50021:2000		
EN 50104:1998	Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno - Requisiti di funzionamento e metodi di prova.	CEI EN 50104:1999		

Riferimento Norma CENELEC	Titolo della norma armonizzata	Norma Nazionale di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
EN 50104:2002	Costruzioni elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno - Requisiti di funzionamento e metodi di prova. Modifica A1:2004 alla EN 50104:2002	CEI EN 50104:2003	CEI EN 50104:1999 Nota 2.1 Nota 3	01.02.2005 01.08.2004
EN 50241-1:1999	Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici - Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova Modifica A1:2004 alla EN 50104-1:1999	CEI EN 50241-1:2000	Nota 3	
EN 50241-2:1999	Specifica per le apparecchiature a percorso aperto per la rilevazione di gas combustibili o tossici - Parte 2: Requisiti di prestazione per le apparecchiature per la rilevazione di gas combustibili.	CEI EN 50241-2:2000		
EN 50281-1-1:1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile - Parte 1-1: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro - Costruzione e prove. + Corrigendum 08.1999 Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-1:1998	CEI EN 50281-1-1:1999	Nota 3	01.12.2004
EN 50281-1-2:1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile - Parte 1-2: Costruzione elettriche protette per mezzo di un involucro - Scelta, installazione e manutenzione. + Corrigendum 12.1999 Modifica A1:2002 alla EN 50281-1-2:1998	CEI EN 50281-1-2:1999	Nota 3	01.12.2004
EN 50281-2-1:1998	Costruzioni elettriche destinate in ambienti con presenza di polvere combustibile - Parte 2: Metodi di prova - Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere.	CEI EN 50281-2-1:1999		
EN 50284:1999	Prescrizioni particolari per la costruzione, prova e marcatura per le apparecchiature elettriche appartenenti al gruppo II, categoria 1 G.	CEI EN 50284:2000		
EN 50303:2000	Costruzioni elettriche di Gruppo I, Categoria M1, destinate a funzionare in atmosfere esposte a grisou e/o a polvere di carbone.	CEI EN 50303: 2001		
EN 60079-7:2003	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 7: Modo di protezione a sicurezza aumentata "e".	IEC 60079-7 :2001	CEI EN 50019:2002 Nota 2.1	01.07.2006

Riferimento Norma CENELEC	Titolo della norma armonizzata	Norma Nazionale di riferimento	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
EN 60079-15:2003	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas – Parte 15: Modo di protezione "n".	IEC 60079-15 :2001 (Modificata)	CEI EN 50021:2000 Nota 2.1	01.07.2006
EN 61779-1:2000	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili. Prescrizioni generali e metodi di prova. Modifica A11:2004 alla EN 61779:2000	IEC 61779-1:1998 (Modificata)	CEI EN 50054:1998 Nota 2.1 Nota 3	Data scaduta (30.06.2003)
EN 61779-2:2000	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 5%.	CEI EN 61779-2:2001 IEC 61779-2 :1998 (Modificata)	CEI EN 50055:1999 Nota 2.1	Data scaduta (30.06.2003)
EN 61779-3:2000	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo I che indicano una percentuale in volume di metano nell'aria fino al 100%.	CEI EN 61779-3:2001 IEC 61779-3:1998 (Modificata)	CEI EN 50056:1999 Nota 2.1	Data scaduta (30.06.2003)
EN 61779-4 :2000	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume fino al 100% del limite inferiore di infiammabilità.	CEI EN 61779-4:2001 IEC 61779-4:1998 (Modificata)	CEI EN 50057 :1999 Nota 2.1	Data scaduta (30.06.2003)
EN 61779-5:2000	Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili - Prescrizioni relative alle prestazioni di apparecchiature di Gruppo II che indicano una percentuale in volume di gas fino al 100%.	CEI EN 61779-5:2001 IEC 61779-5 :1998 (Modificata)	CEI EN 50058 :1999 Nota 2.1	Data scaduta (30.06.2003)
EN 62013-1:2002	Casco da utilizzare nelle miniere con presenza di grisou - Parte 1: Requisiti generali - Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione.	CEI EN 62013-1:2004 IEC 62013-1 :1999 (Modificata)		

Nota 1: In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro ("dow") fissata dall'organizzazione europea di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN

Esempio: per la EN 50014:1997, si applica quanto segue:

EN 50014:1997	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive - Regole generali *[La norma di riferimento è EN 50014:1997]* Modifica A1:1999 alla EN 50014:1997 *[La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]* Modifica A2:1999 alla EN 50014:1997 *[La norma di riferimento è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997 +A2:1999 alla EN 50014:1997]*	NONE *[Non c'è norma sostituita]* Note 3 *[La norma sostituita è EN 50014:1997]* Note 3 *[La norma sostituita è EN 50014:1997 +A1:1999 alla EN 50014:1997]*

Le norme UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, di Milano in Via Battistotti Sassi ,11/b- cap. 20133 e presso la sede UNI di Roma in via delle Colonnelle, 18 cap. 00186 - Sito Internet (www.uni.com) e CEI, Via Saccardo, 9- 20134 Milano – Sito Internet (www.ceiuni.it).

05A02967

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 dicembre 2004.

Modificazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il Programma degli interventi per Roma Capitale approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1992 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 10, comma 5, che trasferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Roma n. 219 del 22 novembre 2004;

Visto il verbale della seduta della commissione di Roma Capitale del 1° dicembre 2004;

Ritenuto di approvare le variazioni al titolo degli interventi, nonché le variazioni di soggetti beneficiari, le aggregazioni e le disaggregazioni, di cui all'allegato *A*;

Ritenuto di acquisire nella disponibilità della commissione le minori occorrenze finanziarie derivanti da economie di gara e/o stanziamento, esposte dai soggetti beneficiari, per la realizzazione degli interventi di rispettiva titolarità di cui all'allegato *B*;

Ritenuto di destinare una parte della somma, complessivamente riveniente dalle riduzioni operate per definanziamenti, per riduzioni di stanziamento, per minori occorrenze finanziarie, alla rimodulazione di interventi già esistenti nel piano e ricompresi nell'allegato *C*;

Ritenuto di destinare la restante somma al finanziamento di nuovi interventi nonché di inserire interventi che non necessitano di finanziamento ma che, entrando nel piano, possono usufruire delle procedure della legge n. 396/1990 entrambi riepilogati nell'allegato *D*;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed integrazioni del Programma degli interventi per Roma Capitale, così come definite dalla commissione per Roma Capitale nella seduta del 1° dicembre 2004, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante:

1.1. le modifiche di titolo, di soggetto beneficiario, le aggregazioni e le disaggregazioni di interventi di cui all'allegato *A*, dando atto che non comportano variazioni complessive di oneri finanziari;

1.2. le riduzioni di stanziamento degli interventi di cui all'allegato *B*, per un complessivo importo di € 33.271.571,49;

1.3. la ripartizione a favore degli interventi esistenti nel piano e compresi nell'allegato *C*, nell'annualità 2004, come indicato attraverso le somme rinvenienti dai suddetti definanziamenti, riduzioni di stanziamento e minori occorrenze finanziarie, pari a complessivi € 14.900.000,00;

1.4 l'inserimento nel Programma dei nuovi interventi riepilogati nell'allegato *D* per un importo complessivo di € 18.371.571,49.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2004

Il Vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 73

ALLEGATO *A*

LEGGE N. 396/1990 - INTERVENTI PER ROMA CAPITALE

MODIFICHE

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
e1.4.2	C.N.R.	Costruzione della biblioteca nazionale della scienza e della tecnica a Tor Vergata	7.488.625,04
		Modifica Titolo	
e1.4.2	C.N.R.	Realizzazione nell'area metropolitana romana di nuove strutture per servizi di ricerca e documentazione scientifica	7.488.625,04

Codice	Soggetto Proponente	Denominazione dell'intervento	Assegnazioni (Euro)
d1.35	Provincia di Roma	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200:progettazione, scavi archeologici e opere – I stralcio funzionale	12.675.831,52
d1.35.1	Provincia di Roma	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200; II stralcio funzionale	10.072.000,00
		Aggregazione	
d1.35	Provincia di Roma	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28,200:progettazione, scavi archeologici e opere	22.747.831,52

ALLEGATO *B*

LEGGE N. 396/1990 - INTERVENTI PER ROMA CAPITALE
RIDUZIONI DI STANZIAMENTO (euro)

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Importo delle riduzioni
c3.1.8	Recupero e restauro Palazzo Valentini 3° stralcio funzionale	Provincia di Roma	1.400.000,00
c3.2.15.1	Realizzazione del Ponte dei Congressi	Comune di Roma	13.500.000,00
d4.1.6.1.1	Riqualificazione e valorizzazione area Stazione Tiburtina	Comune di Roma	17.338.657,69
e2.1.8	Casino dell'Orologio: adeguamento funzionale ed allestimento Museo di Villa Borghese	Comune di Roma	€ 1.032.913,80
		TOTALE	**€ 33.271.571,49**

ALLEGATO *C*

LEGGE N. 396/1990 - INTERVENTI PER ROMA CAPITALE
RIMODULAZIONE INTERVENTI ESISTENTI

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Assegnazioni
c3.2.15.2	Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e della Musica): Realizzazione delle opere	Comune di Roma	12.500.000,00
c3.2.15b	Progettazione del Ponte della Scienza	Comune di Roma	300.000,00
c3.2.15c	Progettazione del Ponte della Musica	Comune di Roma	700.000,00
d1.35	Strada Provinciale Laurentina dal GRA al Km 28.200: progettazione, scavi archeologici e opere	Provincia di Roma	1.400.000,00
		TOTALE	**€ 14.900.000,00**

ALLEGATO *D*

LEGGE N. 396/1990 - INTERVENTI PER ROMA CAPITALE
NUOVI INTERVENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

Codice	Denominazione dell'intervento	Soggetto Proponente	Assegnazioni
e3.2.6	Villa Borghese : restauro edificio Aranciera per l'allestimento del Museo Bilotti	Comune di Roma	1.032.913,80
d4.1.6.1.1.3	Riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: Realizzazione del parcheggio di scambio denominato P6 nel Piano di Assetto	RFI S.p.A.	12.737.442,67
d4.1.6.1.1.4	Riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: Realizzazione del Collettore Marranella II-(II stralcio) tra Via Camesena e Largo Camesena	RFI S.p.A.	3.145.666,62
d4.1.6.1.1.5	Riqualificazione e valorizzazione della Stazione Tiburtina: Realizzazione del completamento del sistema dei sottopassi pedonali di collegamento Metro B	RFI S.p.A.	1.455.548,40
c3.3.7.1	S. Pancrazio (Olgiata)	Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina	*
c3.3.7.2	S. Maria Regina della Pace (Area Tor Vergata)	Diocesi di Frascati	*
c3.3.7.3	Sant' Andrea Apostolo (Via Fosso di S. Andrea –località Morena)	Diocesi di Frascati	*
		TOTALE	**€ 18.371.571,49**

* Intervento inserito al fine dell'utilizzo delle procedure della Legge 396/90

05A02929

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 2005.

Iscrizione di talune varietà di specie di piante ortive al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di lenticchia;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria	002701	Aypa	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - S.p.a.
Anguria	002647	Chica	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Anguria	002703	Cialoma	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Anguria	002659	Essenza	Olter S.r.l. - Asti
Anguria	002645	Marilù	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Anguria	002646	Meringa	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Fagiolo nano	002687	Adone	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
Fagiolo nano	002688	Ciclope	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
Fagiolo nano	002689	Gringo	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
Fagiolo nano	002690	Radames	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
Fagiolo rampicante	002697	Ponticello	Pardini Guido - Vicopisano (Pisa) & Università di Pisa, Dip.to di Agronomia e Gestione dell'Agroecosistema - Pisa
Lattuga	002709	Parioli	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Lattuga	002694	Rosnella	Blumen S.r.l - S. Pietro in Cerro (Piacenza)
Lattuga	002705	Thongal	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Lattuga	002670	Verdunna	Olter S.r.l. - Asti

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Melanzana.	002695	Durona	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (Piacenza)
Melanzana.	002666	Giotto	Olter S.r.l. - Asti
Melone.	002660	Ardito	Olter S.r.l. - Asti
Melone.	002661	Carato	Olter S.r.l. - Asti
Peperone	002691	Calisto	Ing. Jirina Teclova - Ostrava, Krasne Pole - Repubblica Ceca
Peperone	002692	Cheyenne	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (Piacenza)
Peperone	002672	Coccinella	S.A.I.S. - Cesena (Piacenza)
Peperone	002698	Corno di capra	Azienda Agricola Carlo Cupo - Eboli (Salerno)
Peperone	002693	Paesanello	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (Piacenza)
Peperone	002640	Perla di fuoco	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (Forlì-Cesena)
Peperone	002686	Rogianiello	La Semiorto Sementi S.r.l. - Sarno (Salerno)
Pomodoro	002674	Akrai	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena)
Pomodoro	002650	Alfa 200	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002649	Allflesh 1125	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002648	Allflesh 935	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002663	Coriandolo	Olter S.r.l. - Asti
Pomodoro	002679	Crosby	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Pomodoro	002652	Lillo	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002707	Marros	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Pomodoro	002664	Multiplo	Olter S.r.l. - Asti
Pomodoro	002653	Niuro	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002708	Novelty	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Pomodoro	002675	Oliver	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena)
Pomodoro	002706	Orash	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia-Spagna
Pomodoro	002696	Pallini	Blumen S.r.l. - S. Pietro in Cerro (Piacenza)
Pomodoro	002678	Player	Isi Sementi S.p.a. Fidenza (Parma)
Pomodoro	002651	Redondino	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002676	Reflex	Isi Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma)
Pomodoro	002673	Scarlaffo	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena)
Pomodoro	002704	Thonyno	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Pomodoro	002702	Tomecherry	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Pomodoro	002654	Varenne	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Pomodoro	002665	Zip	Olter S.r.l. - Asti
Pomodoro	002662	Zucchero	Olter S.r.l. - Asti
Zucchino	002655	Blitz	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Zucchino	002656	Boccaccio	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Zucchino	002657	Cecco	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
Zucchino	002669	Cigno	Olter S.r.l. - Asti
Zucchino	002700	Gregory	Zeta Seeds S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
Zucchino	002668	Gufo	Olter S.r.l. - Asti
Zucchino	002667	Zufolo	Olter S.r.l. - Asti

2. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nel registro delle varietà di lenticchia di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1986:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Lenticchia	002642	Elsa	Agroservice S.p.a. - S. Severino Marche (Macerata)
Lenticchia	002643	Gaia	Agroservice S.p.a. - S. Severino Marche (Macerata)
Lenticchia	002644	Itaca	Agroservice S.p.a. - S. Severino Marche (Macerata)

3. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto riportata varietà, la cui descrizione ed il risultato della prova eseguita sono depositati presso questo Ministero, precedentemente iscritta, con decreto ministeriale 5 ottobre 1989, nel registro delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e successivamente cancellata con decreto ministeriale 9 gennalo 2001, è nuovamente iscritta, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nello stesso registro:

Specie	Codice Sian	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Melone.	002762	Madras	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02811

DECRETO 14 marzo 2005.

Iscrizione di varietà di colza, lino, barbabietola da zucchero, girasole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Colza

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
008908	Libri CS	00	Caussade Semences - F
008907	Magali CS	00	Caussade Semences - F
008893	Dante	00	RAPS Gbr - D
008911	Valesca	00	RAPS Gbr -D

Lino

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
008892	Hivernal	Laboulet Semences - F
009281	Imperial	Laboulet Semences - F
009280	Oleal	Laboulet Semences - F

Barbabietola da zucchero

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile conservazione in purezza*
009296	**A166**	Agra Società del Seme srl – Massa Lombarda (RA)
009295	**A177**	Agra Società del Seme srl – Massa Lombarda (RA)
009311	Alcor	D.J. Van der Have - NL
009309	Spica	D.J. Van der Have - NL
009310	Dione	D.J. Van der Have - NL
009294	Fox	D.J. Van der Have - NL
009300	Aloe	SES Europe N.V./S.A. - B
009301	Mimosa	SES Europe N.V./S.A. - B
009292	Amata	Syngenta Seeds AB - S
009304	Ninfea	SES Europe N.V./S.A. - B
009434	Zwaanpoly	Lion Seeds Ltd - UK

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile conservazione in purezza*
009355	Marquis	HS	APEX - F
009351	Heliascor	HS	APEX - F
009371	Alphee	HS	Euralis Semences - F
009372	ES Karamba	HS	Euralis Semences - F
009376	Albatre	HS	Euralis Semences - F
009379	Psion	HS	Euralis Semences - F
009380	Hazar	HS	Euralis Semences - F
009381	Alias	HS	Euralis Semences - F
009382	ES Lolita	HS	Euralis Semences - F
009383	ES Kensa	HS	Euralis Semences - F
009384	ES Isabella	HT	Euralis Semences - F

009373	Alpha	HS	Euralis Semences - F
008960	Levante	HS	Università di Udine – Udine
008959	Maestrale	HS	Università di Udine – Udine
009366	Exotic	HS	Limagrain Genetics – F
009367	Pretor	HS	Limagrain Genetics – F
009349	Murillo	HS	Maisadour Semences – F
009359	Forte PR	HS	Monsanto SAS – F e Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi
009368	Ardana PR	HS	Syngenta Seeds S.A.S – F
008961	Primagen	HS	Eurogen – Pergusa (EN)
009247	**PR64H45**	HS	Pioneer Genetique sarl - F
009255	**PR64A88**	HS	Pioneer Genetique sarl - F
009254	**PR64A58**	HS	Pioneer Genetique sarl - F
009256	**PR64A78**	HS	Pioneer Genetique sarl - F
009253	**PR64A14**	HS	Pioneer Genetique sarl - F

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A02819

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005 l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 20 agosto al 16 settembre nelle province di Torino e Vercelli;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Torino: grandinate del 15 e 16 settembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d),* nei territori dei comuni di Borgo Masino, Cossano Canavese e Maglione;

Vercelli: grandinate del 20 agosto, 15 e 16 settembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Carisio, Santhià.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A02968

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione

dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005 l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dell'11 ottobre 2004 nelle province di Imperia e Savona;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Liguria subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Imperia: grandinate dell'11 ottobre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)*, nei territori dei comuni di Villa Faraldi e San Bartolomeo al Mare;

Savona: grandinate dell'11 ottobre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)*, nei territori del comune di Andora.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A02969

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/04;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

grandinate del 17 giugno 2004 nelle province di Catania e Trapani;

tromba d'aria del 17 giugno 2004 nella provincia di Catania;

piogge alluvionali dal 6 all'8 settembre 2004 nella provincia di Caltanissetta;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Trapani: grandinate del 17 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c)*, nei territori dei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Santa Ninfa e Partanna;

Catania:

tromba d'aria del 17 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b)*, ed art. 5, comma 3 nei territori del comune di Castel di Judica;

grandinate del 17 giugno 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b)*, nei territori dei comuni di Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia;

Caltanissetta: piogge alluvionali dal 3 all'8 settembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettera *a), b), c), d)* nei territori del comune di Gela.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/04 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A02813

DECRETO 22 marzo 2005.

Rettifiche al decreto 7 gennaio 2005 di dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti per la provincia di Modena.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 gennaio 2005 n. 14, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle piogge persistenti verificatesi dal 20 febbraio al 9 maggio 2004 nelle province di Bologna, Modena e Parma;

Vista la nota 27 gennaio 2005, con la quale la regione Emilia Romagna chiede alcune rettifiche di individuazione delle aree colpite;

Ritenuto di accogliere le richieste di rettifica;

Decreta:

Nel dispositivo del decreto 7 gennaio 2005 di dichiarazione del carattere di eccezionalità delle piogge persistenti dal 20 febbraio al 9 maggio 2004, per la provincia di Modena sono disposte le seguenti rettifiche:

1. In corrispondenza della dicitura «provvidenze di cui all'art. 5 commi 3 e 6» il comune di «Pievelago» è sostituito con «Pievepelago»;

2. In corrispondenza della dicitura «provvidenze di cui all'art. 5 comma 6» il comune di «Savignano sul Panaro» deve intendersi cancellato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A02812

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 dicembre 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Silvia Marìa Cuenca Barrero, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Silvia Marìa Cuenca Barrero, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filología - Seccion de Filología Moderna, en la Especialidad de Filología Inglesa», rilasciato il 28 novembre 1990 dall'Università Complutense di Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diplomado en Profesorado de Educación General Básica (Especialidad: Lengua Española e Idiomas Modernos)», rilasciato il 16 dicembre 1985 dal Ministro dell'Istruzione e Scienza di Spagna; posseduto da: Silvia María Cuenca Barrero nata a Madrid, il 19 settembre 1963, di cittadinanza comunitaria (Spagnola);

ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Inglese e Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese e Spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A02963

DECRETO 16 marzo 2005.

Autorizzazione all'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Padova, da Galleria Europa n. 3 a via Martiri della Libertà n. 1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale l'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Padova e Bologna un corso di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia»;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Padova da Galleria Europa, 3 a via Martiri della Libertà, 1;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 9 febbraio 2005, trasmessa con nota n. 140 del 10 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Centro milanese di terapia della famiglia» abilitato con decreti in data 24 ottobre 1994 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Milano, Padova e Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Padova da Galleria Europa, 3 a via Martiri della Libertà, 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A02831

DECRETO 16 marzo 2005.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Roma, da via Emanuele Gianturco n. 6 a via della Giuliana n. 38.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'Istituto «Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina, un corso di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo»;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma da via Emanuele Gianturco, 6 a via della Giuliana, 38;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 9 febbraio 2005, trasmessa con nota n. 140 del 10 febbraio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo - Scuola italiana di psicoanalisi di gruppo» abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Roma da via Emanuele Gianturco, 6 a via della Giuliana, 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A02832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di gorizia il giorno 16 marzo 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Gorizia, con nota del 14 marzo 2005 ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio il 16 marzo 2005 a causa della festività dei Santi Ilario e Taziano, patroni di Gorizia.

La procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 667/05 del 15 marzo 2005, ha confermato il citato mancato funzionamento al pubblico.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 marzo 2005

Il diretto regionale: LATTI

05A02920

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna, il giorno 9 marzo 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni:

causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 marzo 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A02971

REGIONE CALABRIA

DECRETO 2 febbraio 2005.

Sospensione di alcuni decreti di autorizzazione di acque minerali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che il Ministero della salute con due decreti, rispettivamente del 28 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, ha sospeso, per la mancata ricezione dei certificati analitici entro il termine del 31 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali esistenti in Calabria:

1) «Limpida» di Feroleto Antico;

2) «Vita Sana» di Feroleto Antico;

3) «Certosa Fonte Camarda» di Polia;

4) «Certosa Fonte Pietre Bianche» di Polia;

5) «Perna della Certosa» di Polia;

6) «Futura» di Feroleto Antico;

7) «Certosa Fonte Serrine» di Polia;

8) «Goccia Azzurra» di S. Gregorio D'Ippona;

9) «Margherita della Sila» di Spezzano;

10) «S. Nicodemo» di Mammola;

11) «Fontesana del Pollino» di Verbicaro;

Preso atto che alla data del 27 gennaio 2005 non risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* alcun provvedimento di rivisitazione dei citati decreti ministeriali 28 dicembre 2004 e 10 gennaio 2005 in ordine alle acque minerali di cui trattasi;

Considerato, pertanto, che occorre sospendere conseguentemente i decreti autorizzativi, inerenti all'utilizzazione delle acque minerali naturali, rilasciati dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e s.;

Vista la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;

Visto d.p.g.r. 24 giugno 1999, n. 359;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità del presente provvedimento;

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui d'intende ripetuto e confermato, di:

sospendere la validità dei decreti rilasciati dalla regione Calabria ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni e integrazioni, relativi all'utilizzazione delle acque minerali naturali appresso elencate:

«Limpida» di Feroleto Antico - decreto n. 8612 dell'8 luglio 2002;

«Vita Sana» di Feroleto Antico - decreto n. 7321 del 13 giugno 2002;

«Certosa Fonte Camarda» di Polia - delibera g.r. n. 4142 del 31 luglio 1995;

«Certosa Fonte Pietre Bianche» di Polia - decreto n. 15033 del 21 ottobre 2003;

«Perna della Certosa» di Polia - delibera g.r. n. 4142 del 31 luglio 1995;

«Futura» di Feroleto Antico - decreto n. 17866 del 2 dicembre 2003;

dare atto che le acque minerali naturali di cui in premessa indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11 non risultano, allo stato, essere state autorizzate dalla regione Calabria per l'utilizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni;

dare mandato ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, territorialmente competenti, per l'esecuzione del presente decreto;

notificare il presente decreto ai Comandi dei Carabinieri per la sanità - NAS - di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per i provvedimenti di competenza;

dare, altresì, atto che il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 2005

Il dirigente: BRANCATI

05A02928

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica Dominicana, della Repubblica di El Salvador, della Repubblica Bolivariana del Venezuela, della Repubblica di Tunisia e della Repubblica Popolare Cinese.

Giovedì 10 marzo 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. sig.ra Ana Silvia Reynoso de Abud, Ambasciatore della Repubblica Dominicana, la quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 10 marzo 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. José Roberto Andino Salazar, Ambasciatore della Repubblica di El Salvador, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 10 marzo 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rodrigo Oswaldo Chaves Samudio, Ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 10 marzo 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Habib Mansour, Ambasciatore della Repubblica di Tunisia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 10 marzo 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Dong Jinyi, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

05A02981

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 16 marzo 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Felipe Santiago Berain Ugas, Console generale della Repubblica del Perù a Roma».

05A02918

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dispensa per limiti di età di alcuni notai

Con decreti dirigenziali del 3 febbraio 2005, vistati dalla ragioneria in data 16 marzo 2005, i sottoindicati notai sono stati dispensati per limiti di età:

La Cava Virgilio, nato a Roma il 14 maggio 1930, notaio residente nel comune di Cori, d.n. Latina, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 maggio 2005;

Gianaroli Giorgio, nato a Livorno il 16 maggio 1930, notaio residente nel comune di Carrara, d.n. della Spezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 maggio 2005;

Golia Vincenzo, nato ad Aversa (Caserta) il 7 giugno 1930, notaio residente nel comune di Aversa, d.n. Santa Maria Capua Vetere, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 7 giugno 2005;

Fassio Francesco, nato a Genova il 27 giugno 1930, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 27 giugno 2005;

Cattaneo Lucio, nato a Trarego Viggiona (Novara) il 28 giugno 1930, notaio residente nel comune di Padova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 giugno 2005;

D'Ascoli Emilio, nato a Napoli il 4 luglio 1930, notaio residente nel comune di Modena, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 luglio 2005;

Passino Carlo, nato a Sassari il 14 luglio 1930, notaio residente nel comune di Oristano, d.n. Cagliari, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 luglio 2005;

Orefice Giuseppe, nato a Frattamaggiore (Napoli) il 21 luglio 1930, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 luglio 2005;

De Bono Damaso, nato a Ribera (Agrigento) il 24 luglio 1930, notaio residente nel comune di Borgomanero, d.n. Novara, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 24 luglio 2005;

Rando Antonino, nato a Partinico (Palermo) il 26 luglio 1930, notaio residente nel comune di Rieti, d.n. Viterbo, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 luglio 2005;

Grimaldi Sergio, nato a Roma il 30 luglio 1930, notaio residente nel comune di Nettuno, d.n. Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 30 luglio 2005;

Cantucci Elena, nata a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 4 agosto 1930, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 4 agosto 2005;

Marchetti Bruno, nato a Roma il 12 agosto 1930, notaio residente nel comune di Asti, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 agosto 2005;

Mascheroni Antonio, nato a Milano il 17 agosto 1930, notaio residente nel comune di Monza, d.n. Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 17 agosto 2005.

05A02931

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei Mercanti ed Artisti, in Corridonia

Con decreto del Ministero dell'Interno in data 1° febbraio 2005, viene estinta la Confraternita dei Mercanti ed Artisti, con sede in Corridonia (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A02922

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Carmine, in Monte S. Giusto

Con decreto del Ministero dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Carmine, con sede in Monte S. Giusto (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A02923

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Addolorata, in Montecosaro

Con decreto del Ministero dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita della SS. Addolorata, con sede in Montecosaro (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A02924

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Morte ed Orazione, in Penna San Giovanni

Con decreto del Ministero dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita della Morte ed Orazione, con sede in Penna San Giovanni (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A02925

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Crocefisso e Trinità, in Civitanova Marche

Con decreto del Ministero dell'interno in data 1º febbraio 2005, viene estinta la Confraternita SS. Crocefisso e Trinità, con sede in Civitanova Marche (Macerata).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A02926

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10610-XV.J(3796) del 6 ottobre 2004, i manufatti esplosivi denominati: «Bombetta R8 - Spacco 7 colpi» (peso netto g 413,5); «Bombetta R8 - Giorno 6 colpi» (peso netto g 265); «bombetta R8 - Scarica 13 colpi» (peso netto g 367,5); «Bombetta R9 - Spacco e colpo» (peso netto g 629,5) sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Ignazio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Boscotrecase (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A02930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Servizi integrati - in breve SOCOOSI Italia» a r.l., in Livorno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa «Servizi integrati - in breve SOCOOSI Italia» a r.l., con sede in Livorno, via Bonaini n. 20, costituita in data 29 dicembre 1999 per rogito notaio dott.ssa Brugnoli Gloria - rep. n. 22754, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Livorno, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02960

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo CST - Certificazioni e Servizi Tecnici Sas di Ingrao Federico & C., in Chieri.

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il deceto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 14 marzo 2005 il seguente organismo: CST - Certificazioni e Servizi Tecnici Sas di Ingrao Federico & C., in Chieri (Torino):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A02964

Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Rina Spa, in Genova

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 17 marzo 2005 l'organismo «Rina Spa», con sede in Genova è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica. Specifiche per pali per illuminazione di composti polimerici fibrorinforzati, di acciaio e di alluminio» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A02965

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Accerta Spa, in Pagani

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il deceto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 17 marzo 2005 il seguente organismo: Accerta Spa - Via C. Tramontano n. 66, in Pagani (Salerno):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A02966

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Verit Srl, in Brescia

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il deceto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 7 marzo 2005 il seguente organismo: Verit Srl, via Chiaramonti n. 11, in Brescia:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A02972

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo Consulimpianti, in Biella

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il deceto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 7 marzo 2005 il seguente organismo: Consulimpianti, via Orfanotrofio n. 25, in Biella:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A02973

Modifica della denominazione della società «Fiduciaria Professionisti Veneti - F.P.V. S.r.l.», in Vicenza, variata in «Fiduciaria Professionisti Veneti - F.P.V. S.r.l.», o in forma abbreviata, «F.P.V. S.r.l.».

Con D.D. 18 marzo 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983, modificato il 5 dicembre 1992, alla Società «Fiduciaria Professionisti Veneti - F.P.V. S.r.l.», con sede legale in Vicenza, iscritta nel registro delle imprese di Vicenza, numero di iscrizione e C.F. 00794780247, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Fiduciaria Professionisti Veneti - F.P.V. S.r.l.», o in forma abbreviata, «F.P.V. S.r.l.».

05A02961

Modifica della denominazione della società «FIDEAR Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni - Società a responsabilità limitata», in Roma, variata in «FIDEAR Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni - Società a responsabilità limitata», o in forma abbreviata, «FIDEAR S.r.l.».

Con D.D. 18 marzo 2005 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983 alla Società «FIDEAR Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e C.F. 04996160588, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «FIDEAR Fiduciaria Economia d'Azienda e Revisioni - Società a responsabilità limitata», o in forma abbreviata, «FIDEAR S.r.l.».

05A02962

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensadiur»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 77 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TENSADIUR, anche nella forma e confezione: «10 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, cap 16019, codice fiscale 00274990100.

Confezione: «10 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

A.I.C. n. 028211047 (in base 10) 0UWXV7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Sirton Pharmaceuticals S.p.a., piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como), (produzione completa).

Omicron Pharma S.r.l., via Follereau, 25, Nembro (Bergamo) (produzione, tutte le fasi tranne i controlli).

Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. - Erba (Como) (fase di controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: benazepril cloridrato 10 mg, idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti: olio di ricino idrogenato, lattosio, polivinilpirrolidone, metlidrossipropilcellulosa, ferro ossido rosso, polietilenglicole 8000, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n 028037, relativo al farmaco «Cibadrex» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «10 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse.

A.I.C. n. 028211047 (in base 10) 0UWXV7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 028211047 «10 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tensanil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 78 del 1º marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TENSANIL, anche nella forma e confezione: «10 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, cap 16019, codice fiscale 00274990100.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse.

A.I.C. n. 027662055 (in base 10) 0UD5R7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale:

Sirton Pharmaceuticals S.p.a., piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como) (produzione completa).

Omicron Pharma S.r.l., via Follereau, 25, Nembro (Bergamo) (produzione, tutte le fasi tranne i controlli).

Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. - Erba (Como) (fase di controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: benazepril cloridrato 10 mg;

eccipienti: silice precipitata, cellulosa microcristallina, olio di ricino idrogenato, lattosio, amido di mais pregelatinizzato, polivinilpirrolidone, metlidrossipropilcellulosa, ferro ossido giallo, polietilenglicole 8000, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa; insufficienza cardiaca congestizia (ICC).

Tensanil è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti con ICC che non risponda adeguatamente alla digitale e/o ai diuretici (classi NYHAII - IV).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 027516, relativo al farmaco «Cibacen» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse.

A.I.C. n. 027662055 (in base 10) 0UD5R7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 027662055 «10 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02498

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattubio»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 84 del 1º marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LATTUBIO nella forma e confezione: «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, cap 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

A.I.C. n. 036299016 (in base 10) 12MS88 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni 240.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipienti: benzoato di sodio 0,118 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

A.I.C. n. 036299016 (in base 10) 12MS88 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036299016 «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml - SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02494

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atropina Lux»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 138 del 1º marzo 2005

Medicinale: ATROPINA LUX.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceutical Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Westport County Mayo, Castlebar Road, Irlanda.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 000307076 - pomata oftalmica 0,5% 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 000307088 - pomata oftalmica 1% 5 g;

a:

A.I.C. n. 000307076 - «0,5% unguento oftalmico» tubo 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 000307088 - «1% unguento oftalmico» tubo 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: pomata oftalmica 0,5% 5 g (A.I.C. n. 000307076) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A02495

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina Lux»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 156 del 1º marzo 2005

Medicinale: PILOCARPINA LUX.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceutical Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Westport County Mayo, Castlebar Road, Irlanda.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 000248031 - collirio 1% 10 ml;

A.I.C. n. 000248056 - collirio 2% 10 ml;

A.I.C. n. 000248070 - pomata oftalmica 1% 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 000248082 - pomata oftalmica 2% 5 g;

a:

A.I.C. n. 000248031 - «1% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 000248056 - «2% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 000248070 - «1% unguento oftalmico» tubo 5 g (sospesa);

A.I.C. n. 000248082 - «2% unguento oftalmico» tubo 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione: pomata oftalmica 1% 5 g (A.I.C. n. 000248070) sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A02496

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Synercid».

Estratto provvedimento UPC/II/1730 del 4 marzo 2005

Specialità medicinale: SYNERCID.

Confezioni: 034830012/M - 1 flaconcino da 10 ml in vetro di polvere per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0337/001/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A02941

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Pantorc».

Estratto provvedimento UPC/II/1731 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale: PANTORC.

Confezioni:

031981020/M - 1 flacone lio. × somm. endovenosa dopo ricostruzione;

031981032/M - 5 flacone lio. × somm. endovenosa dopo ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/003/W 77, W82, II/103, II/95, 1B/84.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5, 4.8, 6.1, 6.3 e 6.6.

Modifica della composizione del prodotto finito (addizione di edetato bisodico diidrato e di sodio idrossido nell'elenco degli eccipienti).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento senza ulteriore proroga.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1732 del 7 marzo 2005

Specialità Medicinale: PANTORC.

Confezioni:

031981044/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031 981057/M - 15 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031981069/M -28 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031981071/M -30 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031981083/M -56 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031 981095/M -60 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031981107/M -100 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031981119/M - 14 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981121/M -15 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981133/M -28 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981145/M -30 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981158/M -56 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981160/M -60 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981172/M -100 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981184/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg blister;

031981196/M -140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031981208/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031981210/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031981222/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031981234/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031981246/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg flacone;

031981259/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031981261/M - 140 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031981273/M - 700 cpr gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi

031981285/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031981297/M - 280 cpr gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031981311/M - 14 compresse gastroresisteti da 40 mg in blister al/al.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/001-02/II/103, W77, W82, DE/H/0268/001/II/102.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5, 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02947 - 05A02946

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Pantecta».

Estratto provvedimento UPC/II/1733 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale: PANTECTA.

Confezioni:

031834029/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834031/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834043/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834056/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834068/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834070/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834082/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834094/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834106/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834118/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834120/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834132/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834144/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834157/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834169/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031834171/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031834183/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031834195/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031834207/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031834219/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031834221/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031834233/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031834245/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031834258/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031834260/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031834272/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031834296/M - 14 compresse gastroresistenti in blister AL/AL da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0270/001/II/102; DE/H/0270/001-02/II/103; DE/H/0270/002/W77 e W82.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02945

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Pantopan».

Estratto provvedimento UPC/II/1734 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale: PANTOPAN.

Confezioni:

031835022/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835034/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835046/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835059/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835061/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835073/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835085/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835097/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835109/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835111/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835123/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835135/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835147/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835150/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835162/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031835174/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031835186/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031835198/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031835200/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031835212/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031835224/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031835236/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031835248/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031835251/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031835263/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031835275/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031835287/M - 14 compresse da 40 mg in blister AL/AL;

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0269/001/II/102;

DE/H/0269/001-02/II/103;

DE/H/0269/002/W77 e W82.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Peptazol».

Estratto provvedimento UPC/II/1735 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale: PEPTAZOL (copia della specialità medicinale Pantorc).

Confezioni: 031111293/M - 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/002/W077,W82,II/103.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1736 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale: PEPTAZOL.

Confezioni:

031111026/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111038/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111040/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111053/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111065/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111077/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111089/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111091/M - 14 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111103/M - 15 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111115/M - 28 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111127/M - 30 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111139/M - 56 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111141/M - 60 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111154/M - 100 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111166/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in blister;

031111178/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031111180/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031111192/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 blister;

031111204/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 blister;

031111216/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 blister;

031111228/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in flacone;

031111230/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi;

031111242/M - 140 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031111255/M - 700 compresse gastroresistenti 20 mg in 5 flaconi;

031111267/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 20 flaconi;

031111279/M - 280 compresse gastroresistenti 20 mg in 10 flaconi.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

DE/H/0271/001/II/102 e 103.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A02943 - 05A02944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Imukin».

Estratto provvedimento UPC/II/1737 del 7 marzo 2005

Specialità medicinale: IMUKIN.

Confezioni: 028138016/M - 6 flaconi 0,5 ml 100 MCG.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/W014,N02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.1, 4.4, 4.6 e 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/1739 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del saggio fagico pre-kill per la concentrazione del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1745 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 006, 007, 008, 009, 010, 011/II/050.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del metodo analitico A0162 con il metodo analitico A0122 (determinazione delle proteine dell'Escherichia coli).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02956 - 05A02957

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Reopro».

Estratto provvedimento UPC/II/1744 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: REOPRO.

Confezioni: n. 031849019/M - 1 flacone 10 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0075/001/II/029.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test di monitoraggio del quinto lotto relativamente al DNA, mappa peptidica triptica e spettroscopia di massa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02939

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/1748 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;

027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;

027015167/M - 1 sir tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;

027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;

027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/II/046.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di nuove camere di formulazione per la produzione di siringhe preriempite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1752 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

027015193/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: cambio delle procedure di test del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1758 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

0270150271M - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

027015041/M - 1 flac. 1 ml 4000 u/ml;

027015066/M - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

027015078/M - 1 flac. 1000 u/0,5 ml;

02701 5142/M - 1 siringa tamp fosf 1000ui/0,5 ml;

027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000ui/0,5 ml;

027015167/M - 1 sir tamp fosf 3000ui/0,3 ml;

027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000ui/0,4 ml;

027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000ui/1 ml;

027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

02701 5270/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml;

027015193/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/037; FR/H/138/01/II/13; FR/H/0003/004-013/N02; FR/H/138/01/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02933 - 05A02932 - 05A02954

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/1749 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;

027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;

027017223 - 1 sir tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;

027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;

027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0,8 ml;

027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/008-013/II/046.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di nuove camere di formulazione per la produzione di siringhe preriempite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1750 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017250/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027017262/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027017274/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle procedure di test del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1757 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 u/ml;

027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 u/ml;

027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 u/ml;

027017134 - 1 flac. 1000 u/0,5 ml;

027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;

027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;

027017223 - 1 sir tamp fosf 3000u1/0,3 ml;

027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;

027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;

027017250/M - 40000ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027017262/M - 40000ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027017274/M - 40000ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml;

027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0,25 ml;

027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0,5 ml;

027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0,6 ml;

027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0,7 ml;

027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0.8ml;

027017348/m - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/037; FR/H/0003/004-013/N02; FR/H/0138/01/II/013; FR/H/0138/01/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02934 - 05A02935 - 05A02955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Globuren».

Estratto provvedimento UPC/II/1752 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Confezioni:

027296197/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027296209/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027296211/M - 40000 UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle procedure di test del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento di alcune confezioni della specialità medicinale «Metvix».

Estratto provvedimento UPC/II/1753 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: METVIX.

Confezioni: 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/G.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/W001.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo relativamente all'«assay» contenuto nella sostanza secca (da 97.0-101.0% p/p a 97.0-102.0%) e al solvente residuo acetone (da minore/uguale 0.1% p/p a minore/uguale 3.0% p/p). Aggiornamento del metodo analitico di riferimento per la determinazione dei metalli presenti.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1754 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: METVIX.

Confezioni: n. 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/G

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/W006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del materiale di partenza (3-carbometossipropionil cloruro) usato per la sintesi del principio attivo (metil-5 aminolevulinato cloridrato).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1755 dell'8 marzo 2005

Specialità medicinale: METVIX.

Confezioni: 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/G.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/W004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test per la determinazione della composizione della frazione sterolica dell'olio di mandorle raffinato, utilizzato come eccipiente.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed afficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02948 - 05A02937 - 05A02938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Retrovir».

Estratto provvedimento UPC/II/1759 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: RETROVIR.

Confezioni:

026697058/M - 1 flac. sciroppo 200 ml 1%;

026697072/M - IV 5 flaconi 20 ml 200 mg 1%;

026697084/M - 42 compresse 200 mg;

026697096/M -28 compresse 300 mg;

026697108/M - 60 cpr 300 mg;

026697110/M - 60 capsule 250 mg;

026697122/M - 100 capsule da 100 mg in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0022/001, 002, 008, 010, 011/II/053, II/54, II/56.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Tavanic».

Estratto provvedimento UPC/II/1760 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: TAVANIC.

Confezioni:

033634015/M - «250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

033634027/M - «250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

033634039/M - «500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

033634041/M - «500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

033634054/M - «500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

033634066/M - «500» IV 1 flac 100 ml soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.8 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Levoxacin».

Estratto provvedimento UPC/II/1761 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: LEVOXACIN.

Confezioni:

033940014 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

033940026 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

033940038 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

033940040 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

033940053 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

033940065 - «5 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 100 ml.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.9 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Prixar».

Estratto provvedimento UPC/II/1762 del 15 marzo 2005

Specialità Medicinale: PRIXAR.

Confezioni:

033633013 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

033633025 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

033633037 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

033633049 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

033633052 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

033633064 - «500» IV 1 flac 100 ml soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0203/001-003/W015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e 4.9.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Genotropin».

Estratto provvedimento UPC/II/1763 del 15 marzo 2005

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni:

026844148/M - 36 UI (12 MG) KABI VIAL 1 tubofiala;

026844151/M - 36 UI (12 MG) KABI VIAL 5 tubofiale.

Titolare A.I.C.: Pharmacia A.B.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/005,009/W063.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: incremento del lotto di fabbricazione presso l'officina di produzione Pharmacia AB Stoccolm (Svezia): da 20000 tubofiale a 35000 tubofiale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02949

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, relativo all'emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali e alla variazione dei tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti - Società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° aprile 2005, ha in emissione due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B6» e «BB6».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B6» e «BB6» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B5» e «BB5».

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 1° aprile 2005, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è del 1,20% e quello sui libretti nominativi speciali esclusivamente ai minori di età è del 1,45%. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a. www.cassaddpp.it

05A02982

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Crotone, rispettivamente con determinazione dirigenziale n. 62 del 14 febbraio 2005 e n. 125 del 16 marzo 2005, ha disposto il ritiro dei marchi e la cancellazione del registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dell'impresa «Rosa Francesco», assegnataria del marchio di identificazione n. 28KR, e dell'impresa «Krysos bottega artigiana orafa di Ambrosio Luigi», assegnataria del marchio di identificazione n. 39KR.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

05A02959

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501074/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

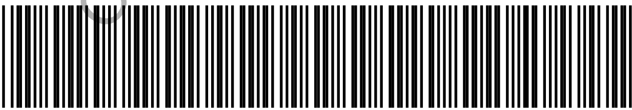
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00